

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Il presente Regolamento è obbligatorio a norma di legge, così nell'interno della frazione Capoluogo come nelle adiacenze della medesima nei casi espressamente indicati.

Art. 2.

Si considerano adiacenze di Capoluogo:

5 centri delle frazioni:

Insegna
S. Giorgio via Valeri
Colonnato

Art. 3.

Per l'osservanza e l'esecuzione del presente Regolamento il Podestà esercita la polizia urbana sopra gli oggetti in esso indicati a mezzo degli agenti municipali.

Art. 4.

Nei casi e nelle materie atinenti alla Polizia Urbana, non previsti nel presente regolamento, il Podestà provvede in virtù e in conformità dei poteri che gli sono dalle leggi conferiti.

Art. 5.

Col giorno dell'attivazione del presente Regolamento restano abrogati il Regolamento anteriore e le consuetudini contrarie al presente Regolamento se derivanti dall'applicazione del regolamento abrogato.

Art. 6.

Un esemplare del presente Regolamento starà sempre esposto nella sala del palazzo municipale a comodo di chiunque ne volesse prendere cognizione. Verrà pure provveduto a che ne sia posto in vendita un conveniente numero di esemplari, affinché chiunque possa farne acquisto per un prezzo non maggiore di quello che sarà determinato.

TITOLO II.

COMMESTIBILI E BEVANDE

Art. 7.

I venditori non possono sotto alcun pretesto rifiutare di vendere i generi di prima necessità al prezzo della tariffa in tutta quella quantità di cui sono provveduti, almeno limitatamente al bisogno della famiglia del richiedente.

Art. 8.

I forni e i venditori di pasta in genere devono tenere i loro negozi costantemente provvisi di pane, farina e pasta in quantità sufficiente al bisogno dei consumatori locali.

Art. 9.

Il pane comune dev'essere di fior di farina di frumento, ben lavorato e ben cotto tanto di dentro come di fuori, osservate le speciali disposizioni governative. I fornai saranno obbligati a tenere costantemente fornito il loro esercizio di pane del peso non maggiore di gr. 80 ciascuno, salve le prescrizioni diverse che venissero emanate.

E' proibito a ciascun venditore di pane di venderlo a numero, dovendo da tutti indistintamente essere venduto a peso.

Art. 10.

E' pure obbligo dei fornai di tenere i loro negozi aperti al pubblico tutti i giorni dal levar del sole fino a due ore dopo il tramonto.

In caso d'urgenza l'Autorità municipale potrà prolungare l'orario. Questo sempre salvo l'applicazione delle prescrizioni sul riposo festivo sancite dalla legge 7 luglio 1907 n. 489 e regolamento 8 agosto 1908 n. 599.

Art. 11.

I conduttori di alberghi e di trattorie, compatibilmente ai mezzi di cui dispongono, non potranno rifiutare ai forestieri tanto di giorno che di notte il vitto e l'alloggio, né alterare di molto i prezzi nei giorni di straordinario concorso.

Art. 12.

I mulini devono essere a disposizione dei concorrenti tutti i giorni non civilmente festivi, osservate le vigenti disposizioni in materia, sancite dal R. D. 12 agosto 1927, n. 1580 circa la molitura dei cereali, e del R. D. 10 giugno 1931 n. 723 e 24 settembre 1931 n. 1265 nonché del D. M. 16-1-1932 circa la percentuale di grano nazionale da impiegare nella molitura stessa.

In essi saranno tenute stidere e misure legali a disposizione degli avventori.

I mugnai devono consegnare agli avventori la farina del loro grano e non sostituirne altra.

Art. 13.

E' proibito ai mugnai di bagnare od alterare in qualsiasi modo il grano loro affidato e le farine risultanti, conservando l'uno e l'altra in luogo asciutto e sono obbligati ad eseguire la macinazione con ogni diligenza e fedeltà, non usando preferenza né riguardo alle persone, ma dovranno servire i clienti in ordine di presentazione.

Art. 14.

E' poi vietato ai mugnai di macinare granaglie alterate dal verdume o in altro modo avariato, senza il permesso dell'Autorità municipale.

Art. 15.

I pizzicagnoli, i farinai, i venditori di paste alimentari e in generale tutti i venditori di commestibili devono tenere esposto all'ingresso del loro esercizio un cartello col quale siano indicati i prezzi di vendita, quando tale indicazione non sia posta sopra ciascun genere; ciò a sensi del R. D. L. 11 gennaio 1931 n. 138.

Art. 16

Negli spacci di commestibili e specialmente di pane, pasta e farina, deve conservarsi la massima nettezza dei locali, banchi, cesti, vasi e di tutti gli utensili relativi all'esercizio.

Il pane e la pasta in tempo d'estate devono tenersi coperti da veli od altro, tanto nei negozi come durante il trasporto lungo le vie.

Art. 17.

Le bilancie, le stadere, i pesi e le misure devono tenersi sempre puliti e in luogo accessibile ai compratori.

Art. 18.

La vendita del pesce fresco è permessa a chiunque ne sia autorizzato, ma non può farsi che nelle distinte località della piazza, determinate dall'Ufficio municipale.

Il pesce deve tenersi in recipienti puliti, ovvero sopra banchi o tavoli di marmo o coperti di lamiera zincata, dove sia facile il lavaggio e lo scolo dell'acqua.

Art. 19.

Nello smercio del pesce e degli altri commestibili impropriati di acqua, come merluzzi e simili, devono usarsi bilancie con la coppa formata a grata o traforata.

Il pesce deve conservarsi nelle ghiacciate e il suo trasporto deve farsi in casse o carriole chiuse o coperte.

Il pesce che nel giorno di mercato rimane invenduto e viene riposto in vendita nel successivo giorno deve tenersi distinto mediante una tavoletta di legno posta sul banco e portante la parola « rimasto ».

Art. 20.

Il merluzzo, il baccalà e simili che sogliono vendere ammolliti devono porre dai pizzicagnoli in acque pure e non possono essere tenuti in vendita se non dopo che siano stati ben lavati.

Anche in questo caso gli esercenti devono cambiare giornalmente od anche più volte al giorno l'acqua in cui il pesce trovandosi immerso, versandola nei canali o vasche destinate a ricevere l'acqua immonda ed evitando soprattutto di spargerla sul terreno.

Art. 21.

Nessuno può attivare una fabbrica di birra o di acque gazoze senza averne prima fatta domanda all'Autorità municipale.

Il direttore della fabbrica è tenuto ad apporre un contrassegno speciale della stessa tanto sui recipienti interni che alle bottiglie che si esportano dalla fabbrica, o vengono vuotate o consumate sul luogo.

La bevanda che l'imprenditore si faccia spedire da altre fabbriche può essere da lui posta in commercio soltanto sotto la sua responsabilità.

Art. 22.

L'Ufficiale sanitario, il vigile urbano od altro incaricato comunale potranno ispezionare tanto di giorno che di notte i luoghi di confezionamento e di vendita del pane.

TITOLO III.

SALUBRITA' PUBBLICA

Art. 23.

Il Podestà, mediante appositi manifesti, notifica al pubblico l'elenco delle industrie dichiarate insalubri dal Consiglio superiore di sanità, a sensi dell'art. 19 del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 23839 e come tali proibite nell'aggregato urbano.

Dopo tale notificazione nessuno può attivare in paese alcuno di tali stabilimenti o depositi. Quelli già esistenti devono cessare e chiudersi immediatamente, salvo al Podestà la facoltà di accordare quella dilazione che fosse ritenuta convenientemente secondo le circostanze, sentito l'Ufficiale sanitario.

Qualora uno stabilimento o deposito venga attivato contro il sussepresso divieto, l'Autorità municipale ne ordina l'imme-

diata soppressione e dà i provvedimenti opportuni perché sia tosto rimossa ogni causa d'insalubrità, incomodo o pericolo a cui abbia dato luogo.

Il contravventore incorre nella pena dell'ammenda non minore a L. 200.

Art. 24.

Una tabella approvata dal Podestà e notificata al pubblico determina quali siano gli stabilimenti di manifatture o fabbriche e i depositi l'istituzione dei quali, sebbene permessa in paese, è però vincolata a speciali cautele o condizioni.

Tali stabilimenti o depositi vengono distinti in due categorie: appartengono alla prima quelli dei quali non si deve permettere l'apertura se non dietro la certezza che le operazioni che vi si devono svolgere non possono essere né dannose né incombode al vicinato. Alla seconda categoria appartengono quegli stabilimenti o depositi i quali, sebbene possano attivarsi senza inconvenienti pel vicinato, devono rimanere sotto la sorveglianza dell'Autorità municipale.

Art. 25.

Nessuno può istituire alcuno degli stabilimenti o depositi accennati nel precedente articolo senza uno speciale permesso dell'Autorità municipale, osservati gli art. 63 e segg. della Legge di P. S. 18 giugno 1931 n. 773, (Testo Unico).

Le domande di permesso devono contenere l'indicazione e la descrizione del luogo dove si vuole attivare il diviso stabilimento o deposito, la precisa spiegazione di quanto si vuol eseguire, nel metodo, della quantità approssimativa dei prodotti e delle sostanze che si vogliono adoperare, e delle cautele che s'intendono praticare a garanzia della salubrità del vicinato e degli operai.

Art. 26.

Il Podestà su tale istanza procede a tutte quelle ispezioni

tecniche e verificazioni che fossero del caso per accertarsi che lo stabilimento o deposito non sia per recar danno, incomodo o pericolo al vicinato, sentiti anche, ove occorra, l'Ufficiale sanitario e la Commissione d'ornato, ed esige dal richiedente le spicquazioni che si reputassero opportune.

Art. 27.

Qualora trattisi di stabilimento o deposito appartenente alla prima categoria, il Podestà pubblica inoltre con apposito avviso la fatta domanda per le eventuali opposizioni degli interessati in un termine non minore di quindici giorni.

Decorso questo termine ed esaminate le opposizioni per avventura presentate, il Podestà delibera sulla chiesta autorizzazione e provoca, ove sia necessaria, la decisione della superiore Autorità Amministrativa.

La deliberazione che accorda o nega la licenza viene notificata anche a coloro che avessero presentata opposizione, affinché, se si erodono gravi, possano reclamare alla competente Autorità amministrativa.

Art. 28.

Per gli stabilimenti compresi nella seconda categoria il Podestà, compiute le opportune verificazioni prescritte dall'articolo 44, delibera senz'altro sulla chiesta licenza.

Qualora il Prefetto o il Podestà, prima di concedere la licenza, credesse necessaria una perizia, le spese relative sono a carico del richiedente interessato; mentre la spesa di una perizia invocata da chi voglia reclamare contro l'accordata autorizzazione sta a carico dello stesso reclamante; ciò a norma dell'art. 116 del Regolamento per l'esecuzione delle leggi di P. S., approvato con R. Decreto 21 gennaio 1929 n. 62.

Art. 29.

Le pratiche occorrenti per ottenere la licenza di aprire al-

cuni dei predetti stabilimenti o depositi di 1° e 2° categoria sono richieste anche nel caso che si voglia semplicemente trasladarli, o che vi si volessero introdurre modificazioni che ne mutino la natura.

Art. 30.

Nella licenza per la istituzione dello stabilimento o deposito vengono indicate le condizioni e le cautele alle quali l'Autorità intende vincolare il permesso.

Questa può sempre e in ogni tempo ordinare visite e ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni e per stabilirne altre, ove se ne presenti il bisogno.

Art. 31.

Le licenze sono trasmissibili da uno ad altro concessionario, purchè non vi oppongano le leggi vigenti e ne sia fatta in ogni caso denuncia documentata all'Autorità.

Art. 32.

Per gli stabilimenti o depositi già esistenti all'epoca dell'attivazione del presente Regolamento, l'Autorità municipale, eseguite le opportune investigazioni, potrà assoggettare la continuazione dell'esercizio a speciali condizioni nell'interesse della pubblica sicurezza o dell'igiene, ed anche procedere, ove occorra, alla loro soppressione in conformità delle leggi vigenti.

Art. 33.

La tabella degli stabilimenti e depositi permessi in relazione alle precedenti disposizioni farà parte integrante del presente Regolamento e verrà con esso pubblicata a norma di legge.

Art. 34.

Indipendentemente da quanto è previsto nei precedenti ar-

nicoli, l'istituzione di stabilimenti, o depositi, soggetti a speciali cautele o condizioni, sarà però sempre regolata dall'art 46 e seguenti del T. U. della legge di P. S. 18-6-1931 n. 773 e 82 e seguenti del Regolamento 21-1-1929, n. 62 per l'esecuzione della legge di P. S.

Art. 35.

I veicoli caricati di concime, o di altre materie luride devono essere muniti di validi ripari, atti ad impedire la caduta sulla pubblica via, e il carico dovrà essere coperto di strame od altro per diminuire le molestie esalazioni, osservate, s'intende, le prescrizioni del Regolamento d'Igiene per le ore del trasporto.

Art. 36.

Sono vietati, nell'interno delle case, depositi, anche temporanei, di immondizie a norma della legge 29-3-1928, n. 858, per la lotta contro le mosche.

Art. 37.

Gli agenti municipali hanno libero accesso nei cortili e nelle case per accertare lo stato delle fogne e l'eventuale presenza di depositi di immondizie.

Art. 38.

Accadendo la morte di un animale, il proprietario o detentore deve farlo immediatamente interrare fuori dell'abitato, salve le disposizioni del Regolamento di polizia veterinaria per quanto riguarda gli animali, le cui carni sono usate per l'alimentazione umana.

Qualora l'animale sia morto di malaria infettiva o contagiosa, o sospetta di esserlo, se ne deve coprire il cadavere con calce viva.

Nessuno può dissotterrare cadaveri di bestie per qualsiasi causa, senza il permesso del Podestà.

TITOLO IV.

DEGLI SPAZI PUBBLICI

Art. 39.

E' vietato in generale di manomettere, occupare, ingombrare, lordare o deturpare in qualsiasi modo o tempo e per qualsiasi titolo le aree delle strade, delle piazze e di altri luoghi pubblici o soggetti a pubblica servitù.

I marciapiedi specialmente devono essere sempre sgombri e liberi per comodo dei passeggeri e non oggetto può esservi sovrapposto.

L'Autorità municipale potrà concedere, dietro domanda degli interessati, occupazioni temporanee e parziali, compatibilmente alle esigenze della pubblica viabilità.

Art. 40.

Il Municipio potrà collocare contro i muri esterni delle case lanani, tabelle per affissioni e cippi urinari, ove giudichi più conveniente, salve le indennità che fossero di ragione.

Art. 41.

E' vietato occupare aree stradali od altro spazio pubblico con mercanzie o derrate, con altri oggetti od arnesi d'arte o mestiere, fuori delle luci delle botteghe, porte od altre aperture, salvo il permesso dell'Autorità comunale per casi eccezionali e temporanei e sotto l'osservanza delle prescrizioni fiscali in materia.

Art. 42.

Nessuna merce o derrata né alcun altro oggetto può essere caricato o scaricato sull'area pubblica, tranne il caso in cui

il veicolo non possa venir introdotto nel cortile o nel magazzino per la sua ristrettezza e quindi il carico o lo scarico non possa avvenire in altro modo.

Anche in questo caso non possono però in alcun modo occuparsi i marciapiedi della pubblica via e le operazioni devono eseguirsi soltanto a mano direttamente dal carro alla casa o viceversa, senza alcuna interruzione e nel più breve tempo possibile.

Art. 43.

E' vietato di collocare contro le botteghe o contro i muri delle case, verso la pubblica via, scalini, panche, tavoli, e qualsiasi altro oggetto sporgente oltre la linea del muro.

Art. 44.

Per il collocamento di tende, fanali, globi, ecc. all'esterno delle botteghe e porte d'ingresso dei fabbricati è necessario il preventivo permesso dell'Autorità municipale. Se le tinte che gli altri devono collocarsi in modo che non venga limitato il pubblico passaggio.

I bracci orizzontali che sostengono le tende sporgenti sui marciapiedi non possono collocarsi ad altezza minore di m. 2,20 dal suolo. Le tende devono essere sempre conservate pulite e decenti.

Art. 45.

Le persiane e le imposte delle finestre collocate a minore altezza di m. 2,50 dal suolo devono sempre tenersi chiuse, o fisse al muro con appositi ordigni ed è vietato tenerle semiaperte.

Le luci delle cantine non dovranno sporgere più di cm. 50 dal muro e dovranno essere munite di inferriate con bastoni robusti a distanza massima di due centimetri, posti in senso normalissimo al muro.

Art. 46.

E' vietato di collocare, anche provvisoriamente, in uno spazio pubblico qualsiasi banco per esercizio d'industria o commercio, senza l'autorizzazione dell'Autorità municipale, che ne stabilisce le condizioni.

Il permesso è sempre revocabile per ragioni d'ordine pubblico.

Art. 47.

I diversi mercanti e le fiere si fanno solo nelle piazze e negli altri luoghi a ciò destinati dall'Autorità municipale, osservate le condizioni che essa stabilisce per l'occupazione dell'area stradale.

Nei luoghi di mercato e di fiera deve lasciarsi sempre libero il passaggio al pubblico e l'accesso alle case, negozi, o marciapiedi circostanti.

Ciascun venditore o concessionario dell'area deve accontentarsi dello spazio che gli viene assegnato e non può usurpare il posto assegnato agli altri.

Art. 48.

I veicoli dei negozianti accorrenti al mercato dovranno di regola essere ricoverati nei pubblici stalli. Solo in via eccezionale potranno essere collocati su area pubblica in località assegnate dall'Autorità municipale, esclusi, s'intende, gli animali. Anche gli autoveicoli dovranno sosiare esclusivamente nei luoghi designati.

Art. 49.

L'occupazione di spazi sulle piazze dei diversi mercati è disciplinata da speciali regolamenti.

Art. 50.

Nelle strade, piazze e in altri luoghi pubblici è vietato tener fiammelle, accendere il fuoco, enocere vivande; come pure di ferrare cavalli e di eseguire lavori relativi agli usi domestici, od a qualsiasi industria o mestiere, senza speciale permesso scritto dell'Autorità municipale.

Art. 51.

È proibito a chiunque di lasciare di notte tempo sulla pubblica via carri di qualunque sorta, legname, materiali o merci, salvo necessità assolute per ragioni di fabbrica o per altra speciale circostanza e dietro permesso del Podestà. In tal caso si devono apporre per segnali dell'ingombro uno o più fiammelli accesi.

Art. 52.

È proibito anche di giorno tener carrozze od altri veicoli sopra spazio pubblico. Il Podestà può però impartire ai noleggiatori speciale concessione di tenere di giorno tali veicoli in determinati luoghi. È inoltre proibito di soffermare, nell'intervallo dell'abitato, le mandre ed i greggi.

Art. 53.

È vietato di percorrere con ogni sorta di veicoli, anche a mano, con animali di qualunque specie, cavalcature ecc. i viali riservati ai pedoni.

Art. 54.

È vietato di depositare o stendere biancheria in qualsiasi luogo pubblico, salve speciali concessioni.

Art. 55

PROHIBITA INOLTRE L'ESPOSIZIONE DEI F.D. 2/12/28 3179, che detta norme per la tutela dello strade della circolazione.

TITOLO V.

NETTEZZA E CONSERVAZIONE DEI LUOGHI PUBBLICI

Art. 55¹ 56

È proibito spargere per qualsiasi motivo sulle strade dell'abitato strame, paglia od altre materie.

Art. 56¹ 57

È vietato gettare sulla pubblica via o sui tetti, sia di giorno che di notte, acque, immondizie, spazzature e qualunque altra cosa che possa recar danno od incomodo al pubblico, come pure di lasciar gocciolare acqua od altro nell'innaffiamento dei fiori, nella pulizia dei veicoli o per altra causa.

Art. 57¹ 58

È vietato far scorrere sulla pubblica via in ogni ora del giorno e della notte acque destinate all'irrigazione di terre, o a qualsiasi altro uso.

Gli utenti di tali acque saranno ritenuti responsabili in solido dell'infrazione del divieto e ciascuno di essi sarà punito con ammenda da L. 50 a L. 200, salve le maggiori pene comminate dalla legge sui lavori pubblici.

Art. 58¹ 59

Non si devono mai depositare materiali o rottami sulla pubblica via, fuorché momentaneamente. La terra, le pietre e i frammenti di materiali di scavo o demolizione non si devono scaricare in altri luoghi pubblici, fuorché in quelli designati con appositi avvisi dall'Autorità Municipale.

Art. 53. 60

Ai venditori di frutta, di verdura e di altri commestibili con banchi o carrette è prescritto di tener sempre pulito il suolo che occupano e di riporre in adatti cesti i rifiuti finché vengono levati dagli spazzini.

Art. 54. 61

È vietato di smuovere o guastare in alcun modo il selciato del suolo pubblico.

È vietato altresì di danneggiare od insudiciare in qualsiasi modo i monumenti, le opere od altri manufatti pubblici, come pure i muri esterni di qualunque fabbricato pubblico o privato, sotto pena dell'ammenda da L. 10 a L. 100, salva e riservata l'azione di danno.

Art. 55. 62

Non si possono affiggere sui muri dei fabbricati prospicienti le vie pubbliche manifesti stampati o scritti contro il divieto del proprietario, salvo quanto dispongono in materia le leggi fiscali vigenti e regolamenti speciali.

Art. 56. 63

È proibito, sotto pena dell'ammenda da L. 10 a L. 50, di soddisfare i bisogni corporali lungo le vie e negli spazi pubblici dell'abitato, fuori dei luoghi a ciò destinati.

Art. 57. 64

Non sono permessi né tollerati nelle contrade principali i balconi sporgenti dalle case, fatti esclusivamente di legno, né i finestrini aperti verso strada.

Agli effetti di questo articolo sono considerate vie principali dell'aggregato urbano le seguenti:

1. *Traverso Lemie sul Camino del Capoluogo*
 2. *Sulla Passione di Longe*
 3. *1.°*
 4. *Seda*

Art. 58. 65

È proibito gettare immondizie di qualsiasi natura sotto le pubbliche fontanelle, di lavarvi panni, verdure od altro e di collocarvi in permanenza secchi, linozze e simili.

Art. 59. 66

È vietato lavare e riasciaguare botti, tini ed altri recipienti da cantina sulle pubbliche vie.

Tali operazioni devono compiersi nelle immediate vicinanze di un corso d'acqua, per modo che le acque sudicie possano venir riversate nel canale e non sulla pubblica via.

Art. 60. 67

È vietato impedire il libero corso delle acque pubbliche passanti in Comune. Il semplice getto di pietre o d'immondizie nei canali sarà ritenuto infrazione a tale divieto.

Art. 61. 68

Gli stillicidi delle case, come pure le acque nascenti o gli infiltramenti dovranno, a cura dei proprietari, raccogliersi o smaltirsi nell'interno delle abitazioni. Quando ciò non fosse possibile, dovranno sempre a loro spese, essere incanalati e riversati sulla strada pubblica con un solo sbocco posto al livello della via, quando non esista la fognatura stradale.

Le acque da riversare sulle vie pubbliche dovranno essere immuni da materie impure liquide o solide e non dovranno emanare nocive esalazioni.

Art. ~~68~~ 69

E' vietato danneggiare in qualsiasi modo gli alberi, i sedili, le aiuole e i viali pubblici.

Art. ~~69~~ 70

Il Monumento ai Caduti e il Vide della Rimembranza sono considerati pubblici Monumenti a sensi della legge 21 marzo 1926, n. 559.

Chi li sfregia, deturpa o danneggia in qualsiasi modo è punito con ammenda da L. 50 a L. 200, salva l'azione di risarcimento e le eventuali sanzioni del Codice Penale.

Art. ~~70~~ 71

E' vietato di tenere sui prospetti dei terrazzi, sui balconi o sulle finestre e, in generale, nelle parti esterne delle case prospicienti le pubbliche vie, insegne, casse, vasi od altri oggetti che non siano assicurati in modo da rendere impossibile la caduta.

Art. ~~71~~ 72

E' vietato di appendere oggetti sudici, biancheria od altro, di batterli, scuoterli od esporli ad asciugare ai balconi, alle finestre o in altri luoghi verso le strade pubbliche.

Art. ~~72~~ 73

La neve, anche in caso di straordinaria quantità, non può essere portata, depositata o gettata sulla pubblica via dai cortili o da altri luoghi interni delle case, né dai tetti, senza il permesso

so dell'Autorità Municipale, da accordarsi soltanto nei casi affatto speciali e giustificati e con quelle cautele e prescrizioni che fossero ritenute necessarie.

Ogni proprietario di fabbricati ha l'obbligo di sgomberare dalla neve il marciapiede prospiciente per tutta la lunghezza dell'edificio, a scanso di esecuzione d'ufficio.

TITOLO VI.

SICUREZZA, TRANQUILLITA' E MORALITA' PUBBLICHE

Art. ~~74~~ 74

I proprietari, inquilini od amministratori hanno l'obbligo di togliere il ghiaccio che si formasse a guisa di canneli alle grondaie dei tetti, alle balconate e in altre sporgenze degli edifici, usando le precauzioni necessarie a prevenire il pericolo dei passanti.

Art. ~~75~~ 75

E' obbligo dei proprietari di riparare i loro fabbricati prospicienti le pubbliche vie e di mantenere in buono stato i tetti, i cornicioni, le balconate, i terrazzi, ecc., in modo da allontanare ogni pericolo per i passanti, salve le speciali prescrizioni del Regolamento comunale di edilizia.

Art. ~~76~~ 76

I proprietari medesimi sono pure obbligati a riattivare i canali piovanti dei tetti verso la pubblica via, tosto che per vetustà od altro siano bucati od altrimenti guasti in modo da lasciar cadere l'acqua con danno od incomodo dei passanti.

Non prestandosi essi all'adempimento di tale obbligo dopo l'intimazione fattane dall'Autorità municipale, le riparazioni

verranno eseguite d'ufficio a loro spese, salva l'applicazione dell'incorsa pena.

Art. ~~25~~ 77

Per le case affatto sprovviste di cortile e di adiacenza rurale, nelle quali non sia possibile collocare il pozzetto del lavandino, il Comune potrà concedere in via precaria e con l'erazione di apposito atto, che il pozzetto medesimo venga collocato nel sottosuolo stradale, purchè sia munito di chiusino a perfetta tenuta e in pietra naturale o artificiale, osservata, la tariffa per le concessioni precarie e le vigenti disposizioni del Regolamento di Polizia stradale.

Art. ~~26~~ 78

I luoghi di pubblico passaggio che si trovassero scavati od ingombri di ponti, materiali o puntelli devono essere circondati da opportuni ripari e illuminati durante la notte con sufficienti fanali, sotto pena dell'ammenda non inferiore a L. 50. Alla stessa pena soggiace chi toglie i ripari o segnali prima che sia cessato il pericolo per la pubblica incolumità.

Art. ~~27~~ 79

E' proibito recar danno in qualsiasi modo ai fanali della pubblica illuminazione. Il contravventore, ovvero l'esercente la patria potestà ove trattisi di minorenni, incorre nell'ammenda non minore di L. 50, oltre l'obbligo di risarcire il danno arrecato, salva e riservata l'azione penale.

Chimunque spinga per malizia e per ischerzo i fanali stessi durante la notte è punito con l'ammenda da L. 10 a L. 50.

Art. ~~28~~ 80

E' vietato abbandonare senza custodia in qualunque tempo e in luogo pubblico cavalli od altri animali da tiro o da soma,

o di affidarne la guida a persone non idonee. Eggi, vale ad abbandonare il legare l'animale ad un'inferrata od altro sulla pubblica via, senza alcuna persona idonea che lo custodisca.

Art. ~~29~~ 81

E' fatto obbligo ai detentori o conduttori di tori, aventi due o più denti da adulto, quando sono presentati alla visita delle Commissioni di approvazione per la monta, a dotare i medesimi animali di anello nasale di contenzione, in modo da non recare alcun nocumento o danno.

Art. ~~30~~ 82

E' vietato l'accesso ai campanili delle chiese a chiunque non sia di servizio.

I contravventori saranno puniti con ammenda non inferiore a L. 20, salva e riservata l'azione per i danni eventualmente arrecati.

L'uso delle campane delle chiese dev'essere limitato alle necessità delle funzioni religiose e potrà essere oggetto di speciale convenzione fra le Autorità Amministrativa ed Ecclesiastica.

Art. ~~31~~ 83

E' proibito bagnarsi ed addestrarsi al nuoto nelle acque che trovansi nel territorio del Comune, fuori dei luoghi, delle stagioni e delle ore che saranno fissati dall'Autorità municipale nell'interesse della sicurezza pubblica e dei buoni costumi.

Art. ~~32~~ 84

E' vietato esporre a scopo lucrativo deformità ed infermità ripugnanti nei luoghi pubblici.

Art. 25. P 5

Sono proibiti nelle piazze, nelle vie, lungo i pubblici passeggi e in qualunque luogo pubblico o privato, se non recinto, i giuochi della palla, del pallone, del *foot-ball*, del *tennis*, delle bocce, della trottola e gli altri giuochi pericolosi od incivili ai passanti; come pure quei solazzi o seliamazzi che possono turbare la pubblica tranquillità ed offendere la decenza e la sicurezza personale dei cittadini.

Sono proibite del pari le grida, il gettito di materie esplosive e arti consimili che potessero recare spavento o molestia al pubblico.

Art. 25. P 6

E' vietato nei luoghi pubblici di gettare pietre, palle di neve od altri oggetti atti ad offendere, e così pure di pattinare sul ghiaccio e sui marciapiedi.

E' proibito del pari il giuoco dei carrellini a pattino sui marciapiedi e sulle trottole.

Art. 25. P 7

Le falci, le seghe, i ferri ed altri utensili taglienti od arti a ferire devono trasportarsi sempre in modo da escludere qualunque pericolo di offesa o danno alle persone od alle cose.

I fornelli che si tengono all'ingresso delle botteghe per cuocere castagne od altro devono essere custoditi in modo che non ne possa derivare pericolo o molestia ai passanti od ai vicini.

Art. 25. P 8

Tutti i generi che possono facilmente lordare, come carbone, farina, lardo, ecc. devono tenersi nell'interno delle botteghe, o entro i limiti assegnati se si tratta di vendita sulla piazza.

A tutti i barili, cesti, fornelli od altro che si tengono sul limitare delle botteghe di pizzicagnolo, fornajo ecc. dev'essere posto intorno un riparo decente.

Saranno infine osservate, tutte le norme emanate dal Ministero dell'Interno a sensi della legge 29 marzo 1928, n. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche. I contravventori saranno puniti a termine dell'art. 3 della legge.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INCENDI

Art. 26. P 1

Per allontanare e prevenire il pericolo d'incendio dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

a) Gli edifici e le case dove esistono fuochi dovranno essere muniti di apposito canne con torrette al di sopra del tetto;

b) I proprietari od inquilini dovranno far spazzare almeno due volte all'anno i camini, a scanso di esecuzione di ufficio e precisamente in primavera ed autunno.

c) Le case sul cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti dovranno avere i fumatoi ad un'altezza tale da evitare danni od incomodi ai vicini;

d) E' proibito adoperare nelle stalle, nei fienili o in luoghi ove son riposti legna, carbone, paglia od altra materia facilmente infiammabile, e nei fabbricati adibiti ad azienda agricola, i mezzi antiquati di illuminazione, che vanno sostituiti con impianti elettrici razionalmente eseguiti.

Devono costruirsi, nei fabbricati rurali, adatti tagliafuoco in muratura, opportunamente distribuiti, e sporgenti almeno un metro sopra il tetto.

e) Non si possono accendere fuochi fuori dai camini in vicinanza delle abitazioni;

f) E' vietato attraversare canne dei camini con travi

col altri sostegni in legno senza i debiti ripari;

g) L'ammasso del fieno, della paglia ed altre materie facilmente combustibili, nei magazzini, nei fienili e in altri cumuli dev'essere fatto in modo da escludere ogni pericolo di incendio.

Art. ~~90~~ 90

In caso d'incendio:

a) Ogni cittadino è obbligato ad avvertire immediatamente l'Autorità comunale, declinando le proprie generalità. Quando l'ufficio comunale fosse chiuso, avverterà il Comando dei RR. CC., o il Corsore municipale. La richiesta del suono delle campane a stormo implica la richiesta della pompa comunale e, di conseguenza, l'obbligo nel richiedente di sostenere la spesa relativa in base al vigente Regolamento speciale.

b) I presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nell'estinzione, compatibilmente alle loro forze e condizioni.

c) Nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, né quello dei propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione s'introducano nella sua casa e sui tetti coi relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento, salva la rifusione dei danni a carico di chi di ragione.

d) Qualora l'incendio accenda di notte i vicini non potranno rifiutarsi d'illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dall'Autorità.

Art. ~~91~~ 91

E' proibito accendere sia di giorno che di notte razzi od altri fuochi artificiali, fuochi o falò per le vie e piazze pubbliche e vicino alle case od ai pagliai, senza il permesso scritto dell'Autorità di P. S., osservate le prescrizioni della legge di P. S.

Art. 91 bis

Prevenire il pericolo di esplosioni ad

TITOLO VIII.

SANZIONI PENALI E LORO APPLICAZIONE

Art. ~~92~~ 92

Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma delle disposizioni contemplate dalla vigente Legge Comunale e Provinciale con la modificazione portata dagli Art. 70-71 e del R.D. 30/12/23 N. 2839, nonché a norma delle disposizioni contenute nel R.D.L. 25/5/24 N. 867 circa la semplificazione della procedura di accertamento posizione in via amministrativa delle contravvenzioni regolamenti comunali.

Art. 93.

In ogni caso in cui, a termini del presente Regolamento, è resa obbligatoria ai privati un'operazione, l'Autorità municipale prescrive un termine perentorio entro il quale l'operazione stessa dev'essere compiuta.

Qualora tale termine trascorra infruttuosamente, l'operazione può essere eseguita d'ufficio a carico dei rententi, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi, salvo nei casi d'urgenza il disposto analogo della legge comunale e provinciale vigente.

Art. 94.

La contravvenzione accertata rende passibile il contravventore, o chi per lui civilmente responsabile, in tutte le conseguenze della medesima a sensi di legge.

Art. 91 bis

"Pre prevenire il pericolo di esplosioni od incendi provocati da miscele di gas di petrolio liquefatti, che possono formarsi nell'interno delle abitazioni o di locali di pubblico esercizio dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

1= Installazione della bombola o delle bombole di G.p.l. all'esterno del locale nel quale trovansi lo apparecchio di utilizzazione, installazione che potrà avvenire su balconi, in nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del locale ed xxx aereate direttamente verso l'esterno, ecc.

2= Protezione della tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti d'intercezione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del G.p.l. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.

3= Per evitare la fuoriuscita del gas di petrolio liquefatto in caso di spegnimento della fiamma dovranno applicarsi adatti dispositivi in commercio.

Art. 95.

Gli agenti municipali possono procedere al sequestro degli oggetti trovati in contravvenzione od esigere che venga data sufficiente cauzione.

I commestibili e le bevande trovati in contravvenzione a quanto è prescritto dal presente Regolamento devono sempre sequestrarsi e l'Autorità municipale può anche ordinarne la distruzione.

In caso che il venditore ritenga ingiusto il sequestro, i commestibili o le bevande trovati in contravvenzione sono sottoposti al giudizio inappellabile del Laboratorio Provinciale di ~~Analisi~~ *Chimica*

Art. 96.

La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese si fa a mezzo dell'Esattore comunale coi metodi di legge.

Art. 97.

Il prodotto delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente Regolamento è devoluto al Comune. Agli agenti accertatori spetta un terzo di tale importo.

Art. 98.

E' vietato agli agenti municipali di ricevere mancie o regali, o di venire ad accordi o transazioni sopra qualunque atto contemplato dal presente regolamento, sotto comminatoria delle pene portate dalle leggi vigenti e delle punizioni disciplinari, oltre la restituzione di quanto avessero ricevuto indebitamente e al risarcimento dei danni.

Art. 99.

Per assicurarsi dell'osservanza delle varie prescrizioni del presente Regolamento e per provvedere alla loro esecuzione il Podestà può far procedere a visite ed ispezioni nei negozi, magazzini o stabilimenti, nelle abitazioni e in ogni altro locale pubblico o privato, osservare sempre le norme stabilite dalla legge sulle visite domiciliari.

Il presente Regolamento venne deliberato addi 10

Marzo 1933. Anno XI 19013

IL PODESTA'

F. Comolli

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vincenzo Valtari



*Il presente regolamento è stato
autenticato in forma della stessa
mi dato il 2-5-33 XI 19013*



IL PODESTA'

F. Comolli

IL SEGRETARIO

Vincenzo Valtari